N **2192-4073-4226-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI, MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, BORRUSO, SAPIENZA, CIMMINO, LOIERO, ANSELMI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, PISICCHIO, BRUNI FRANCESCO, ANTONUCCI, TEALDI, RIGHI (2192)

Presentata il 20 gennaio 1988

—

Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n 70

d'iniziativa del deputato ROTIROTI (4073)

Presentata il 5 luglio 1989

—

Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n 730, concernente le modalita di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi

NOTA Testo approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) il 13 febbraio 1991 In data 15 febbraio 1991 l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula

E

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REICHLIN, MINUCCI, LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI, COLOMBINI, PICCHETTI, LUCENTI, PELLEGATTI (4226)

Presentata il 28 settembre 1989

—

Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70

(Relatore: **Andrea CAVICCHIOLI**)

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 1.

1. Nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la perequazione automatica di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, deve intendersi applicabile sull'importo dell'indennità integrativa speciale e su quello eventualmente spettante a titolo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'importo della perequazione spettante su tale ultimo importo non determina riduzione della pensione a carico del fondo integrativo.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 2192

ART. 1.

1. Nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la perequazione automatica di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 deve intendersi applicabile sull'importo dell'indennità integrativa speciale e su quello eventualmente spettante a titolo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'importo della perequazione spettante su tale ultimo importo non determina riduzione della pensione a carico del fondo integrativo.

N. 4073

ART. 1.

1. Nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la perequazione automatica di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, deve intendersi applicabile sull'importo dell'indennità integrativa speciale e su quello eventualmente spettante a titolo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la veochiaia e i superstiti. L'importo della perequazione spettante su tale ultimo importo non determina riduzione, della pensione a carico del fondo integrativo.

N. 4226

ART. 1.

1. Nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la perequazione automatica di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, deve intendersi applicabile sull'importo della indennità integrativa speciale e su quello eventualmente spettante a titolo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'importo della perequazione spettante su tale ultimo importo non determina riduzione della pensione a carico del fondo integrativo.